

Avvocato Robert Sanna

Via A. Diaz, 64 – 09170 Oristano
Tel./Fax 0783.766086 - Cell. 347.7746751
Pec: avvrobertpietrosanna@puntopec.it

Tribunale di Oristano**Sezione Lavoro****Ricorso ex art 414 cpc con istanza cautelare ex art 700 cpc****Per:**

Soddu Maria (C.F. SDDMRA75M55G113K) nata a Oristano il 15.08.1975 e ivi residente in Via Firenze, 18, ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Oristano, Via A. Diaz, 64, presso e nello studio dell'avv.to Robert Sanna, (Cod. Fisc. SNNRRT68H07M168B – Pec: avvrobertpietrosanna@puntopec.it) dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito – M.I.M.** , in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, (Cf 80185250588) - **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Ambito Territoriale di Oristano**, in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Oristano, Via Lepanto, snc, (Cf. 80004310951), entrambi *ex lege* rappresentati, difesi e domiciliati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, Via Dante, 23/25 – Cagliari.

Fatto

- ^{1.} In data 21.07.2023 la Ricorrente, inserita nelle GPS di Fascia 2 per le classi di concorso A028 e A050, nonché nelle graduatorie incrociate per ADMM (graduatoria d'origine A028) e ADSS (graduatoria d'origine A050), ha presentato, mediante la piattaforma telematica predisposta a tal fine dal Ministero, la domanda (Prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I. 9989216.21-07-2023) recante la scelta delle preferenze per l'attribuzione delle supplenze per l'a.s. 2023/2024, con la puntuale indicazione delle preferenze per le supplenze annuali, per le supplenze fino al termine delle attività didattiche e, altresì, per le sedi scolastiche; (All. 1)
- ^{2.} Non è stata indicata alcuna preferenze per gli spezzoni orari e per la sede di Bosa;



3. Con Decreto m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0005500.21.07.2023 cui ha fatto seguito, a parziale rettifica dello stesso, il Decreto m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0006279.23.08.2023, sono state pubblicate le graduatorie per le supplenze, nelle quali la sig.ra Soddu risulta collocata per la classe di concorso/posto di sostegno ADMM, seconda Fascia, nella GUI (graduatoria unica incrociata) da GPS, alla posizione nr. 91 in graduatoria con il punteggio totale di 84,5 punti; (All. 2)
4. Con riferimento alle predette graduatorie, a dimostrazione della situazione, quantomeno, di “confusione” da cui le operazioni di attribuzione delle supplenze di cui appresso si dirà sono risultate inficiate già *ab origine*, con sottrazione di cattedre che ben potevano essere assegnabili già dal primo turno, è significativo evidenziare come nelle stesse risultino ancora presenti Docenti già immessi in ruolo e quindi titolari di contratti a tempo indeterminato e fra questi, giusto per citarne una, la Docente Sabrina Fara, presente in graduatoria con 90 punti, nonostante il suo passaggio di ruolo con assegnazione di cattedra a Villanova Monteleone (SS), che nel primo turno di nomine, di cui si dirà al capo che succede, si è vista assegnare una cattedra annuale a Cabras, ovvero una cattedra che non si può escludere ben avrebbe potuto essere assegnata nel primo turno di nomine all’odierna Ricorrente se l’Amministrazione avesse improntato il suo agire ai principi di efficienza ed imparzialità ex art 97 della Costituzione;
5. Alla pubblicazione delle predette graduatorie ha fatto seguito la pubblicazione dei vari bollettini di nomina e con il primo bollettino di nomine allegato al Decreto n m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0006437.30.08.2023, oltre all’assegnazione di cui al capo che precede, è stato assegnato uno spezzone orario su sostegno di nr. 9 ore presso l’Istituto ORMM810018 di Marrubiu, alla docente Meloni Lidia avente punteggio di 84 punti e collocata in graduatoria alla posizione 149. Per chiarezza si evidenzia che in questo turno è stata assegnata una cattedra di 18 ore, fino al 30.06, presso l’I.C. di Simaxis, alla Docente Pinna Daniela, con punteggio 88,5, che ha rinunciato alla stessa; (All. 3)
6. Con il secondo turno di nomine di cui al bollettino allegato al Decreto n. m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0007024.19.09.2023, sono state assegnate le seguenti cattedre per la classe di concorso/posto di sostegno ADMM nelle istituzioni scolastiche scelte in domanda anche dalla ricorrente ai seguenti docenti in possesso di punteggio inferiore a quello dalla stessa posseduto:



Cattedra annuale alla docente Boeddu Belinda posizionata in graduatoria al posto 193 con un punteggio di 71 punti, presso Istituto ORMM82201E di Ghilarza, che vi ha poi rinunciato;

Cattedra fino al termine delle attività didattiche al docente Mascia Mario, posizionato in graduatoria al posto 194 con 71 punti, presso l'Istituto ORMM81801P di Mogoro;

Cattedra fino al termine delle attività didattiche alla docente Deidda Emanuela, posizionata in graduatoria al posto 214 con 66 punti, presso l'Istituto ORMM810018 di Marrubiu;

Cattedra fino al termine delle attività didattiche alla Docente Casciu Valeria, posizionata in graduatoria al posto 215, con 66 punti, presso l'Istituto ORMM82301A di Simaxis, trattasi della cattedra oggetto di rinuncia da parte della docente Pinna Daniela, come esposto al capo 5 che precede; (All. 4)

7. Con il terzo turno di nomine di cui al Bollettino allegato al relativo Decreto m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U.0007405.29.09.2023, relativo ai posti residuati dalla II fase e nuove disponibilità, la cattedra annuale presso l'Istituto ORMM82201E di Ghilarza, già processata nel secondo turno di nomine e oggetto di rinuncia da parte della Prof.ssa Boeddu Belinda, è stata assegnata alla Docente Piras Maura, posizionata in graduatoria al posto n. 228 con 63 punti; (All. 5)

8. Anche nel quarto turno di nomine di cui al bollettino allegato al Decreto n. m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0007624.06.10.2023 la ricorrente è stata scavalcata da docenti in possesso di punteggio inferiore al suo, infatti, sono state assegnate le seguenti cattedre per il sostegno ADMM:

Cattedra annuale, alla docente Casta Marina, posizionata in graduatoria al posto n. 234, con un punteggio di 60 punti presso l'Istituto ORMM82201E di Ghilarza; **detta cattedra aveva già formato oggetto di assegnazione nei precedenti turni di nomina e, a seguito di mancata accettazione da parte dei docenti cui è stata assegnata, è divenuta disponibile per il turno di nomine in oggetto;** (All. 6)

9. Nel V Turno di nomine, disposto con Decreto n. m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0008186.18.10.2023, è stata riassegnata la cattedra di cui sopra presso l'Istituto ORMM82201E di Ghilarza, alla Docente Carta Enrica, posizionata in graduatoria al posto n. 243 con 59 punti; (All. 7)



10. Infine, VI Turno di nomine, disposto con Decreto n. m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0009056.06.11.2023, a seguito di rinuncia della Docente Carta Enrica cui era stata assegnata nel precedente turno di nomina, è stata riassegnata la cattedra di cui sopra presso l'Istituto ORMM82201E di Ghilarza, con assegnazione al Prof. Atzori Luca Maurizio, posizionato in graduatoria al posto n. 246 con 59 punti; (All. 8)
11. Come è facilmente evincibile, l'odierna Ricorrente, inserita nelle graduatorie sopra indicate, non ha ottenuto l'incarico dalle GPS in quanto è stata letteralmente saltata dal sistema/algoritmo che regola l'assegnazione delle supplenze, con conseguente assegnazione dell'incarico a Lei spettante a Docenti con punteggio inferiore al Suo e collocati in graduatoria in posizione successiva;
12. In sostanza, l'algoritmo, non avendo espresso la sig.ra Soddu la preferenza per la sede di Bosa e per gli spezzoni orari, questi ultimi risultati disponibili al primo turno di nomine, ha di fatto considerato la stessa rinunciataria per tutte le sedi e preferenze e classi di concorso/tipologie di posto, riprendendo a disporre le successive assegnazioni sulla base del principio di scorrimento della graduatoria attribuendo le ulteriori nomine a partire dal Docente la cui posizione era stata processata nel precedente turno di nomine, ovvero a partire dal Docente avente punteggio di 84 punti e posizionato in graduatoria al posto n. 149 anziché attribuirle, correttamente, ai Docenti, quali la Soddu, in possesso di un punteggio superiore che non erano stati trattati nel precedente turno: la logica conseguenza è stata quella di attribuire cattedre a Docenti in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello posseduto da coloro la cui posizione non era stata processata nei precedenti turni di nomine. E' appena il caso di evidenziare che un simile *modus operandi*, seguito dall'algoritmo, è palesemente lesivo del principio generale di attribuzione delle cattedre sulla base "meritocratica" del maggior punteggio posseduto e, conseguentemente, della miglior posizione in graduatoria;
13. In applicazione di tale erroneo *modus operandi*, la Prof.ssa Soddu, che ben avrebbe avuto diritto sulla base del punteggio posseduto ad una cattedra annuale o quantomeno fino al termine delle attività didattiche fra quelle resesi disponibili dopo il primo turno, di fatto non è stata presa in considerazione dal sistema. Attualmente la predetta Prof. Soddu si è vista assegnare solo un incarico di appena 6 ore settimanali, dal 28.09.23 al 30.06.2024, presso l'I.C. di Simaxis e Villaurbana, con incarico da Graduatoria di Istituto, con convocazione del Dirigente, e non da GPS;



14. E' palese che con detto *modus operandi* tutto sia legato alla casualità e, si aggiunge, alla fortuna. Come ricorda il Tribunale di Ivrea, con la recentissima sentenza pubblicata il 18.09.2023, l'unico modo per essere sicuri di ottenere un posto è selezionare tutte le sedi disponibili nella provincia, anche se questo equivale a non esprimere alcuna preferenza personale e questo perché le operazioni sono regolate da un sistema che lo stesso Giudice ha definito "*irragionevole*";
15. Avverso le predette operazioni è stato presentato Reclamo dalla Prof. Soddu in data 26.09.2023 e acquisito al Protocollo n. 7276 dell'USP di Oristano; (All. 8)
16. Detto Reclamo è stato riscontrato dall'USP di Oristano con Nota del 17.10.2023, Prot. 0008100, con il quale l'Ufficio, pur riconoscendo che "*Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.*" ha comunicato il mancato accoglimento dello stesso, sull'assunto che "*è stata considerata rinunciataria in quanto tra le preferenze espresse non è stata indicata la tipologia di posto "spezzoni".*" (All. 9)

Diritto

Sul malfunzionamento dell'algoritmo

- Essendo pacificamente assodato che il criterio guida nell'ordine di assegnazione delle cattedre per le supplenze, ma più in generale per ogni ulteriore attività di tal genere gestita dalla pubblica amministrazione, è quello del più alto punteggio in graduatoria, che può essere derogato solo in presenza di precedenza ex L. 104/92 o di possesso di titoli di riserva, è indubbio che molteplici sono le norme violate dal sistema algoritmo come sopra descritto.
- La materia è regolamentata, fra le altre disposizioni, dall'O.M. 112 del 2022 e, in particolare, pare opportuno soffermarsi sul disposto dell'art. 12, commi 4 che disciplina e circoscrive le ipotesi di rinuncia, disponendo che "*La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne*



*consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento": **dal chiaro tenore letterale di questa disposizione emerge come la mancata espressione della preferenza per una sede, classe di concorso/tipologia di posto, debba essere considerata come rinuncia solo per le predette sedi e classi di concorso/tipologia di posto e non già come rinuncia per l'intera procedura.***

- In maniera del tutto incomprensibile e fuor di qualsiasi logica oltre che fuori dal dettato normativo, l'amministrazione estende in maniera abnorme la portata della rinuncia ad alcune preferenze per sedi, classe di concorso/tipologia di posto giungendo a ricollegare ad essa gli effetti che l'art 14 dell'O.M. 122 prevede per ipotesi ben diverse, quali sono quelle della mancata presentazione dell'istanza, della rinuncia all'assegnazione e dell'abbandono dell'incarico.

- Nel caso in oggetto, **la Prof.ssa Soddu non ha espresso alcuna preferenza per gli spezzoni orari, pertanto, la stessa deve essere considerata rinunciataria solo per essi e non anche per le cattedre annuali e/o fino al termine delle attività didattiche che si sono successivamente rese disponibili e dalla stessa indicate nella domanda presentata tramite Istanze on line, come è invece, illegittimamente accaduto nelle operazioni di assegnazione delle supplenze di cui all'espositiva che precede.**

- In un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, il **Tribunale di Genova, con Ordinanza del 15.11.2022**, ha così argomentato: *"Dalla piana lettura del comma 4 dell'Ordinanza, anche alla luce dei principi di meritocraticità e di buona amministrazione che devono informare l'azione amministrativa anche e soprattutto nel settore in esame, si desume che il docente può essere considerato rinunciatario solo per sedi, classi di concorso e tipologie di posto per le quali non ha espresso la preferenza e conseguentemente solo se nel turno di nomina non vi sono sedi, tipologie di contratto indicate dal lavoratore, il Ministero potrà assegnarle ad altri docenti collocati in GPS in posizione inferiore; in caso di successive convocazioni per la medesima classe di concorso relative a posti e tipologie di contratto per le quali il lavoratore abbia espresso preferenza, al lavoratore stesso deve essere offerta la supplenza e non può essere considerato rinunciatario. Prosegue poi il Tribunale: "Nel caso in cui nei turni di nomina successivi per la medesima classe di concorso relativa a posti e tipi di contratto per i quali, nelle convocazioni precedenti, il docente abbia indicato la propria preferenza, tale posto dovrà essere offerto al docente collocato più in alto in graduatoria".*

- Quanto esposto al capo che precede trova puntuale conferma nella giurisprudenza



sviluppatasi in materia e, a tal fine, è significativo richiamare l'**Ordinanza di accoglimento totale n. cron 2813 del 11.02.2022, pronunciata nel giudizio RG n. 3560/2021 dal Tribunale di Frosinone**, nella quale è dato leggere: *“L’attribuzione degli incarichi nelle sedi indicati dall’attrice a personale in posizione peggiore rispetto quella della ricorrente deve presumersi – omissis – che sia derivata da un errore del sistema basato sul richiamato algoritmo. Ciò in quanto l’ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS”*.

- Anche il **Tribunale di Roma** riconosce l’errore dell’algoritmo che assegna le supplenze, riconoscendo un importante risarcimento e il punteggio negato. La **sentenza n. 1463/2023 pubbl. il 10/02/2023** afferma: *“il programma informatico redatto dal MIUR che gestisce le convocazioni, contrariamente a quanto avrebbe dovuto avvenire in base alle citate norme, ove in sede di convocazioni successive alla 1° siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, non ha convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che avesse indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non avesse ancora ricevuto alcuna proposta, ma ha proseguito nella graduatoria dall’ultimo docente che aveva ottenuto una supplenza nella precedente convocazione, assegnando la nuova supplenza al candidato con punteggio immediatamente successivo. In altre parole, il programma ha saltato i docenti, come la ricorrente, collocati in posizione superiore nella GPS, ma che non avevano ancora ricevuto nelle precedenti convocazioni alcuna proposta in quanto, in quelle convocazioni, non vi erano posti disponibili fra le opzioni da loro indicate.”*

Sempre il **Tribunale di Roma** ha rilevato, con altra pronuncia, che l’Algoritmo predisposto dall’Amministrazione: “ha assegnato le supplenze a docenti con un punteggio inferiore rispetto quello della ricorrente presso delle sedi indicate dalla medesima tra quelle di preferenza. Difatti, l’algoritmo, dopo il primo turno di nomina ha considerato la ricorrente come rinunciataria, estromettendola così dalla possibilità di ottenere il conferimento di un incarico di supplenza nei successivi turni di nomina”. Tale modalità di attribuzione delle supplenze è stata pertanto ritenuta illegittima dal predetto Tribunale: “è palese la violazione della stessa da parte del Ministero che, attribuendo incarichi di supplenza a docenti collocati in posizioni inferiori rispetto al ricorrente, non ha tenuto in considerazione né il maggior punteggio né la collocazione in prima fascia, dal momento che è stato “scavalcato” anche da docenti collocati in II° fascia. Ed invero, la corretta applicazione della disposizione in questione avrebbe fatto sì che le sedi resesi disponibili al secondo turno di convocazione, avrebbero dovuto essere attribuite agli aspiranti, collocati più in alto in graduatoria, che nei turni precedenti non erano stati destinatari di proposte



di assunzione, tra cui il ricorrente” (**Trib. Roma Sentenza n. 628/2023**).

- Il **Tribunale di Cassino con Ordinanza Collegiale del 14.03.2023** ha confermato la tesi difensiva dichiarando l’illegittimità della procedura attraverso l’algoritmo che, non trovando disponibilità per il turno nella fase di nomina, ha dichiarato “rinunciataria” una docente, provocandone l’espulsione definitiva dalla procedura di convocazione per tutto l’anno scolastico 2022/2023. Il Giudice nell’ordinanza ha puntualmente indicato che: *“Infatti, non risulta dall’esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l’assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi. Né rileva a tal preferenze, precludendo l’accesso alle fasi successive a quella di assegnazione di incarichi annuali prima del 31 agosto in caso di mancata disponibilità delle sedi “preferite” per i primi turni di assegnazione dell’incarico.”* Il Tribunale continua sottolineando che: *“La norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa, (si specifica che la rinuncia opera “limitatamente alle preferenze non espresse” e che il candidato “sarà considerato rinunciataro con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”) per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa.”* In conclusione, il collegio giudicante ha deciso che l’ufficio scolastico di Latina dovrà assegnare una sede di lavoro alla ricorrente con decorrenza giuridica dal 01.09.2022 fino al 30.06.2023, inviando al merito del giudizio al fine di quantificare il risarcimento danni per i mesi di ritardo nell’assegnazione della supplenza oltre al punteggio in graduatoria.

- Dello stesso tenore anche l’Ordinanza del Giudice del lavoro del **Tribunale di Cagliari, pronunciata in data 30.01.2023, nel giudizio Rg. N. 41-1/2023**, che così dispone: *“ si ritiene che l’attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente a personale in posizione peggiore rispetto quella della ricorrente medesima deve presumersi – omissis – che sia derivata da un errore del sistema basato sul richiamato algoritmo”*. Prosegue poi nel seguente modo: *Ciò in quanto l’ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS”*. Inoltre, secondo il Giudice di Cagliari *“La circostanza, poi, che l’assegnazione degli incarichi di supplenza in esame sia avvenuta sulla base di una procedura gestita, come già evidenziato, da un sistema*



informatico per mezzo di un algoritmo, non consente di per sé di ritenere corretto l'esito della procedura, quantomeno nella parte in cui l'esito è stato che gli incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente sono stati assegnati a docenti in posizione peggiore rispetto alla sua nelle GPS"

- La problematica è stata affrontata anche dal **Tribunale di Milano con sentenza n. 2532 del 11.07.2023 (RG. 1165/2023)**, nella quale è dato leggere: *"Il Ministero resistente si è affidato, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2022/2023, ad un algoritmo che ha operato in maniera tale da conferire tali incarichi, senza alcun legittimo motivo, a docenti con punteggi inferiori, in violazione del principio meritocratico e del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, mirante all'individuazione del candidato più idoneo al posto da ricoprire"*, il Giudice prosegue affermando che *"Il sistema così strutturato che preferisce docenti con punteggio inferiore è contrario ai principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art 97 Cost. che senz'altro si coniugano con il principio meritocratico, in applicazione del quale l'assegnazione degli incarichi di insegnamento deve avvenire garantendo la scelta del candidato in graduatoria che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso individuata regolarmente nella domanda di supplenza annuale; e ciò a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe, si sia resa disponibile, sempre nell'arco temporale di vigenza della graduatoria"*, a corollario di queste argomentazioni il Giudice afferma che ***"La mancata disponibilità di sedi nel primo turno di nomina, in quanto circostanza di fatto, esterna alla volontà del ricorrente, pur impedendo oggettivamente di ricevere una proposta di assunzione, non consente di valutare la sua posizione come rinunciataria, ben potendo (e anzi dovendo) egli ricevere le proposte di supplenze su sedi richieste nella domanda, qualora successivamente disponibili."***

- Infine, il malfunzionamento dell'algoritmo è stato sancito anche dalla recentissima **sentenza n. 3443 del 18.10.2023, pronunciata dal Tribunale di Milano nel giudizio RG. 1036/2023**, con la quale, in accoglimento del Ricorso introduttivo, è stato sancito il diritto del Ricorrente ad ottenere l'incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche sulla base delle preferenze espresse, in virtù del maggior punteggio posseduto, con condanna, altresì, dell'amministrazione al risarcimento per le retribuzioni maturate e non percepite, comprensivo di ratei di 13[^] mensilità e TFR e pagamento delle spese di soccombenza.

- Traendo le debite conclusioni da quanto sopra esposto è palese che il malfunzionamento del sistema algoritmo costituisca ormai un dato consolidato, considerato che le anomalie oggi lamentate sono emerse già in occasione della sua attivazione e del suo utilizzo al momento dell'assegnazione delle sedi ai Docenti passati di ruolo nell'anno scolastico 2016/2017, come



ormai pacificamente riconosciuto anche dal Tribunale di Oristano con riferimento a diversi giudizi patrocinati dallo scrivente procuratore in riferimento alle predette operazioni per la mobilità nell'a.s. 2016/17 (cfr. Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, sentenze N. 138/2018; 139/2018; 140/2018; 239/2018; 396/2018; 25/2019). Nelle predette sentenze è dato leggere che *“L'Amministrazione, in altri termini, è tenuta, per ciascuna preferenza, a redigere una graduatoria degli aspiranti di cui alla tabella valutazione dei titoli, esaminando le richieste nell'ordine del più alto punteggio”*. Seppur riferito ad un'ipotesi diversa, è indubbio che il principio, così come statuito abbia una portata generale riferibile a tutte le fattispecie in cui le scelte dell'Amministrazione debbano avvenire sulla base del criterio meritocratico (garantito anche dagli art. 3, 51 e 97 della Costituzione) del posto in graduatoria occupato dai docenti sulla base del punteggio posseduto. Conclusivamente, quindi, il criterio guida nell'espletamento delle operazioni di assegnazione delle cattedre deve essere sempre quello del maggior punteggio in graduatoria.

Sulla sussistenza dei requisiti legittimanti l'invocata tutela d'urgenza

1) Fumus boni juris

Dall'espositiva che precede emerge la palese fondatezza e la parvenza di buon diritto della domanda della ricorrente. Come esaustivamente argomentato nei capi che precedono, risulta evidente l'illegittimità, sotto plurimi profili, l'agire della Pubblica amministrazione, per essere stato adottato in palese violazione delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

2) Periculum in mora

Parimenti, esistono fondate ed evidenti ragioni di urgenza sottese all'accoglimento dell'invocato provvedimento cautelare d'urgenza, ravvisabili nella necessità di una tutela immediata e anticipata del diritto della ricorrente incompatibile con i tempi del giudizio ordinario, considerato che di fatto, nelle more del giudizio e in attesa della sua definizione con sentenza di merito, il danno a carico della ricorrente è destinato a protrarsi quantomeno per l'intero anno scolastico in corso.

Inoltre, nel caso in oggetto siamo oltre il presupposto del danno imminente, trattandosi di danno già attuale non solo di natura economica, quanto danno riferibile ad una più ampia situazione che involge aspetti di carattere sociale, relazionale e di accrescimento professionale, derivante dal mancato svolgimento dell'incarico a tempo pieno spettante fino al termine delle attività didattiche, con evidente frustrazione della crescita personale e professionale della ricorrente.

Dal punto di vista strettamente economico, è di tutta evidenza come la retribuzione percepita dalla Docente, madre di due figli, a seguito dell'attribuzione dell'incarico di insegnamento di



appena 6 ore, come sopra indicato, sia di gran lunga inferiore rispetto a quello che avrebbe percepito qualora Le fosse stata, correttamente, assegnata una delle cattedre al 31/08 o al 30/06 alle stessa spettanti, come indicato nell'espositiva in fatto che precede: sull'attualità di questo danno, determinato da un provvedimento amministrativo palesemente illegittimo, non si può certamente dubitare.

Tutto ciò premesso, Soddu Maria, *ut supra* rappresentata e difesa, ricorre all'Ill.mo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo vengano accolte le seguenti

Conclusioni

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ai sensi degli artt. 409 e ss. cpc, previo accertamento dell'illegittimità dell'azione dell'amministrazione convenuta nell'espletamento delle operazioni di conferimento delle supplenze per l'a.s. 2023/2024 e disapplicazione dei relativi atti e provvedimenti, previ ulteriori accertamenti e dichiarazioni occorrente e fatti salvi i diritti acquisiti:

- IN VIA CAUTELARE

1. Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art 700 cpc, anche con decreto *inaudita altera parte*, adottare in via d'urgenza la misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, ordinando all'Amministrazione convenuta, previo accertamento dell'illegittimità e disapplicazione dei decreti di nomina, e annessi Bollettini allegati, n. m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0007024.19.09.2023, n. Decreto m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U.0007405.29.09.2023, n. m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0007624.06.10.2023, Decreto n. m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0008186.18.10.2023, Decreto n. m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0009056.06.11.2023, nonché di tutti gli ulteriori atti agli stessi premessi, connessi e/o consequenziali, anche allo stato non conosciuti, di conferimento di incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024, relativi a nomine e/o incarichi per il posto di sostegno classe ADMM seconda Fascia da graduatorie incrociate GPS, di adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari al fine di dare attuazione al diritto della Ricorrente ad essere preferita ai Docenti nominati con incarico annuale e/o fino al termine delle attività didattiche con punteggio inferiore a 84,5 e che ricoprono, sulla base del punteggio posseduto, la posizione in graduatoria successiva a quella della Ricorrente che si trova posizionata al posto 91 ordinando e/o disponendo l'assegnazione alla sig.ra Soddu della cattedra ad essa spettante sulla base del punteggio posseduto e del posto in graduatoria dalla stessa occupato e sulla base delle preferenze dalla stessa espresse con la domanda Prot.



m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I. 9989216.21-07-2023, presentata tramite Istanze on line, a decorrere dal turno di nomine del 19.09.2023, ovvero dalla diversa data che verrà dal Giudice ritenuta di giustizia, disponendo la risoluzione del contratto di lavoro in essere con altro docente, in possesso di punteggio inferiore rispetto alla ricorrente, cui la predetta cattedra è stata assegnata, ovvero assegnare alla ricorrente la diversa supplenza che si riterrà di giustizia stipulando il contratto ritenuto di giustizia

NEL MERITO:

In via principale:

2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, previa disapplicazione dei Decreti di nomina, e annessi Bollettini allegati, n. m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0007024.19.0.2023, n. Decreto m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0007405.29.09.2023 e n. m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0007624.06.10.2023, Decreto n. m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0008186.18.10.2023, Decreto n. m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0009056.06.11.2023 di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024 per il posto di sostegno ADMM, nonché di tutti gli atti agli stessi premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, ad essere preferita nell'assegnazione annuale o fino al termine delle attività didattiche per il posto di sostegno ADMM, seconda Fascia da graduatorie incrociate GPS, ai Docenti con punteggio inferiore ad 84,5 e che, pertanto, ricoprono in graduatoria una posizione inferiore alla sua, con attribuzione alla sig.ra Soddu dell'incarico di supplenza, annuale o fino al termine delle attività didattiche, alla stessa spettante per la classe di concorso ADMM, sulla base delle preferenze dalla stessa espresse con la domanda Prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I. 9989216.21-07-2023, presentata tramite Istanze on line, a far data dal 19.09.2023 ovvero dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice, ordinando e/o disponendo all'Amministrazione convenuta di adottare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del predetto diritto della Ricorrente, ivi compresa la risoluzione del contratto di lavoro in essere con altro docente, in possesso di punteggio inferiore rispetto alla ricorrente, cui la cattedra di spettanza della medesima Ricorrente è stata assegnata, ovvero assegnare alla Ricorrente la diversa supplenza che si riterrà di giustizia stipulando il contratto ritenuto di giustizia;

3. Per effetto della pronuncia di cui al capo che precede: condannare il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Ufficio scolastico Regionale per la Sardegna – Ambito Territoriale di Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra Soddu di una somma a titolo di risarcimento del danno subito, corrispondente alla differenza



fra la retribuzione che la stessa avrebbe percepito in caso di assegnazione della cattedra per l'intero orario di 18 ore a far data dal 19.09.2023 ovvero dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice, fino al 31/08 o fino al 30.06 e la retribuzione attualmente percepita per la cattedra di 6 ore assegnata da graduatorie d'istituto fino al 30/06 e di eventuali altre somme percepite per eventuali ulteriori incarichi di supplenza che dovessero essere attribuiti nelle more del giudizio e fino all'assegnazione della cattedra richiesta e spettante alla sig.ra Soddu, oltre alle somme maturate per 13[^] mensilità e TFR;

IN SUBORDINE:

4. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali formulate ai capi 2. e 3 delle conclusioni di merito che precedono, sempre previo accertamento del diritto della ricorrente, previa disapplicazione dei Decreti di nomina, e annessi Bollettini allegati, n. m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0007024.19.09.2023, n. Decreto m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U.0007405.29.09.2023 e n. m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0007624.06.10.2023, Decreto n. m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0008186.18.10.2023, Decreto n. m_pi.AOOUSPOR. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0009056.06.11.2023, di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024 per il posto di sostegno ADMM, nonché di tutti gli atti agli stessi premessi, connessi e/o consequenziali, anche allo stato non conosciuti, ad essere preferita nell'assegnazione annuale o fino al termine delle attività didattiche per il posto di sostegno ADMM, seconda Fascia da graduatorie incrociate GPS, ai Docenti con punteggio inferiore ad 84,5 e che, pertanto, ricoprono in graduatoria una posizione inferiore a quella della medesima ricorrente, condannare il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Ufficio scolastico Regionale per la Sardegna – Ambito Territoriale di Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra Soddu di una somma a titolo di risarcimento del danno subito corrispondente alla differenza fra la retribuzione che la stessa avrebbe percepito in caso di assegnazione della cattedra per l'intero orario di 18 ore a far data dal 19.09.2023 ovvero dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice, fino al 31/08 o fino al 30/06 o fino alla diversa data che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice, e la retribuzione attualmente percepita per la cattedra di 6 ore assegnata da graduatorie d'istituto e di eventuali altre somme percepite per eventuali ulteriori incarichi che dovessero essere attribuiti nel corso dell'a.s. 2023/2024, oltre alla corresponsione della 13[^] mensilità e delle somme dovute per TFR, riconoscendo in ogni caso alla medesima signora Soddu il punteggio di 12 punti spettanti per l'espletamento di incarico di assegnamento annuale o fino al termine delle attività didattiche;



5. **Vinte le spese e competenze di lite** da liquidarsi con distrazione in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario;

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile e il contributo unificato versato è di € 259,00.

Ad istruzione del giudizio si producono i seguenti documenti:

- 1) Domanda scelta preferenze informatizzazione supplenze Prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I. 9989216.21-07-2023;
- 2) Decreti pubblicazione graduatorie GPS e allegate graduatorie;
- 3) Decreto e Bollettino primo turno di nomine;
- 4) Decreto e Bollettino secondo turno di nomine;
- 5) Decreto e Bollettino terzo turno di nomine;
- 6) Decreto e Bollettino quarto turno di nomine;
- 7) Decreto e Bollettino quinto turno di nomine;
- 8) Decreto e Bollettino sesto turno di nomine;
- 9) Reclamo;
- 10) Nota USP riscontro Reclamo;
- 11) O.M. 112 del 2022;
- 12) Sentenza Tribunale di Roma nr. 1463/23; Ordinanza di accogl. n. cron 2813 del 11.02.2022, pronunciata nel giudizio RG n. 3560/2021 dal Tribunale di Frosinone; Tribunale di Cagliari, Ordinanza del 30.01.2023, nel giudizio Rg. N. 41-1/2023; Tribunale di Ivrea, sentenza del 18.09.2023; Tribunale di Milano con sentenza n. 2532 del 11.07.2023 (RG. 1165/2023); Tribunale di Milano, sentenza n. 3443 del 18.10.2023 nel giudizio RG. 1036/2023
- 13) Certificato di stato di famiglia;
- 14) Buste paga a.s. 2022/2023;
- 15) Busta paga ottobre 2023;

**Istanza per la notifica per pubblici proclami nei confronti degli eventuali litisconsorti
ritenuti necessari ex art 151 cpc**

In considerazione dell'elevato numero di potenziali controinteressati, oltre alle/ai Docenti già indicate nella parte espositiva, individuabili nei Docenti posizionati nella GUI per il posto di sostegno ADMM da GPS incrociate in posizione successiva a quella della Ricorrente, si chiede espressamente che l'Ill.mo Giudice adito, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet del M.I.M. e



dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ambito Territoriale di Oristano, come da prassi del Giudice amministrativo e di quello ordinario in casi simili e come prassi anche dell'intestato Tribunale nelle cause aventi lo stesso oggetto della presente.

Oristano, li 07.11.2023

Avv. Robert Sanna

